Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/010349/12900.A(24)BIS
Data: 06/07/2017 Classifica: 12900.A(24)BIS

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Modulistica unificata e standardizzata relativa alle domande di licenze di polizia previste dal D.Lgs. 26.11.2016 n. 222 – Attuazione dell'art. 24 del D.L 24.6.2014, n. 90, convertito dalla L. 11.8.2014, n. 114

ALLE PREFETTURE – U.T.G. LORO SEDI
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO TRENTO – BOLZANO
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA
ALLE QUESTURE LORO SEDI

E, p.c.:

AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE

Come noto, lo scorso 30 giugno è scaduto il termine entro il quale le regioni e gli enti locali avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni del D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. SCIA-2) che ha ridefinito, in attuazione dell'art. 5 della legge n. 124/2015, i procedimenti oggetto di autorizzazione, di segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso o comunicazione, ridefinendone i relativi regimi amministrativi.

Al riguardo saranno a breve diramati dettagliati chiarimenti ed indicazioni con apposita circolare.

Nelle more, ai fini di una prima applicazione delle disposizioni di detto decreto legislativo che coinvolgono procedimenti sottoposti a regime di polizia amministrativa statale, sono stati predisposti i moduli che si uniscono, relativi alle istanze, comunicazioni o dichiarazioni presentate dagli interessati ai fini dell'avvio dei procedimenti medesimi.

I moduli sono stati predisposti tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 24, c. 2, del D.L 24.6.2014, n. 90, convertito dalla L. 11.8.2014, n. 114, che ha imposto l'adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale, e, perciò, sostituiscono la corrispondente modulistica finora utilizzata.

Va precisato che la modulistica che ora si trasmette ha carattere provvisorio, atteso che la norma sopra citata ne prevede l'approvazione con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, con un procedimento allo stato non ancora concluso.

Si tratta di 15 moduli relativi alle seguenti attività:

- commercio di oggetti preziosi;
- commercio di armi comuni;
- produzione-duplicazione-commercio ecc. di prodotti audiovisivi;
- agenzie di affari soggette a comunicazione al Questore;
- agenzie di recupero crediti;
- gestione di sale scommesse, bingo e VLT;
- domanda di approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca dei medesimi.

Va altresì ricordato che il D.Lgs. 222/2016 muove dalla conferma del principio già contenuto nel D.P.R. del 7.9.2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive) per cui i SUAP costituiscono il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi (nonché di quelli relativi alla localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle stesse attività), sicché le relative domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati debbono essere presentati presso i SUAP stessi (c.d. onnicomprensività delle competenze dello Sportello), i quali provvedono all'inoltro della documentazione alle altre Amministrazioni chiamate ad intervenire nel procedimento.

Il cennato Decreto legislativo conferma, pertanto, per tutte le attività d'impresa sopra elencate, la competenza del SUAP a ricevere le domande di licenza o di autorizzazione, le segnalazioni certificate di inizio attività o le comunicazioni volta a volta occorrenti, ammettendo solo in alcuni casi (le domande di licenza per l'esercizio di sale dove sono installati apparecchi da gioco *videolottery*, di sale bingo e per la raccolta di scommesse, per l'esercizio di un'agenzia di recupero crediti nonché la comunicazione relativa all'esercizio di agenzie di pubblici incanti, matrimoniale o di pubbliche relazioni) la modalità alternativa della loro presentazione diretta alla Questura competente.

Pertanto solo in tali ultimi casi le Questure potranno continuare a ricevere direttamente le relative domande di licenza, mentre negli altri casi, benché i relativi procedimenti attengano a loro competenze, riceveranno dal SUAP l'istanza dei privati e la documentazione a corredo, seguendo poi gli *iter* procedimentali imposti dal Decreto.

Pare opportuno precisare, altresì, che le domande, le comunicazioni o le dichiarazioni in parola possono essere presentate al SUAP solo in modalità telematica mentre, nei casi in cui è consentito, possono essere presentate alla Questura competente o in modalità telematica ovvero consegnandola materialmente presso l'Ufficio stesso o

presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza competente.

La domanda può essere trasmessa con una delle seguenti modalità telematiche:

- firmata, scansionata e inviata per posta elettronica ordinaria con la copia del documento d'identità;
- scansionata e inviata con PEC, senza necessità di allegare copia del documento di identità, quando la persona che l'ha firmata è stata identificata al momento del rilascio della PEC;
- sottoscritta con firma digitale e inviata via PEC o posta elettronica ordinaria.

Laddove venga invece consegnata materialmente presso la Questura o un Commissariato di pubblica sicurezza, essa deve essere:

- recapitata dall'interessato e firmata davanti al dipendente addetto, oppure
- firmata dall'interessato e presentata anche da un'altra persona all'ufficio competente, con allegazione della fotocopia del documento d'identità della persona che ha firmato l'istanza (in tal caso va compilata la Sezione n. 3 del relativo modulo).

Tanto premesso, essendo conseguentemente necessario che la modulistica che si unisce sia resa disponibile oltreché agli Uffici territoriali della Polizia di Stato, anche e soprattutto ai SUAP, si pregano i Sigg. Prefetti di volerne curare l'inoltro ai SUAP delle rispettive province, precisandosi che gli stessi moduli saranno oggetto di pubblicazione anche sul sito istituzionale della Polizia di Stato e successivamente di definitiva approvazione con il decreto ministeriale innanzi citato.

Si precisa che, oltre alla copia in formato *.pdf*, si trasmette per ciascun modulo una versione in formato editabile a beneficio di coloro che ritenessero di compilare e sottoscrivere i moduli con firma digitale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gambacurta